

CGIL

Piemonte

CGIL

Torino

Dipartimento Politiche attive del lavoro

Principali novità in materia di ammortizzatori sociali introdotte dalla L. 33/2009 – art. 7 ter

a cura di E. Mesturino/F. Trincherò
Torino, 5 maggio 2009

Estensione/accelerazione del pagamento diretto

Il **comma 1** introduce una integrazione della l. 223/91: viene stabilita una sorta di **automaticità del provvedimento di pagamento diretto** della cigs contestuale al provvedimento di autorizzazione, salvo successiva revoca a fronte di accertata inesistenza di condizioni di difficoltà finanziarie dell'impresa; si opera quindi una sorta di rovesciamento, nel senso che in precedenza la richiesta di pagamento diretto veniva autorizzata solo su richiesta e previo accertamento delle condizioni di difficoltà da parte dei servizi ispettivi.

Il **comma 2** stabilisce che a partire dal 1° aprile 2009 le imprese che presentano richiesta di cigs o di cigs in deroga e che intendano avvalersi della possibilità di pagamento diretto, devono **presentare la domanda di cassa integrazione entro 20 giorni dall'inizio della sospensione**; tale termine più ristretto sostituisce dunque quello generale stabilito nel 25° giorno al termine del periodo di paga nel corso del quale ha avuto inizio la sospensione; per quanto riguarda la cigs in deroga, la Regione Piemonte e l'Inps regionale hanno convenuto di spostare al 1° maggio la decorrenza di tale modalità, visto l'arretrato da smaltire e la non operatività dei sistemi informativi.

Il **comma 3** introduce in via sperimentale per il 2009-2010 il **meccanismo di anticipazione da parte dell'Inps**, ovvero dell'inizio del pagamento anche quando manchi ancora il provvedimento di autorizzazione: esso riguarda solo le domande di cigs in deroga (che può essere solo a pagamento diretto) conformi all'accordo-quadro regionale e corredate dell'accordo sindacale; l'operatività è subordinata ad apposita convenzione tra Inps e Regioni.

Detto che continua a restare fuori la cig ordinaria, rispetto alla quale le difficoltà di anticipazione da parte delle imprese sono crescenti, si tratta di provvedimenti positivi nelle intenzioni. Il timore che restino intenzioni, da aggiungere alla lunga lista dei grandi annunci mai concretizzatisi in nulla, è piuttosto forte, vista la situazione di difficoltà crescenti che l'Inps continua ad accumulare.

Riformulazione norme generali sugli ammortizzatori sociali in deroga

commi 4 e 5

Fermo restando l'entità delle risorse stanziare, vengono eliminati alcuni vincoli esistenti nelle norme precedenti:

per quanto riguarda la cassa integrazione in deroga, non si parla più in esplicito solo di straordinaria, per cui in teoria diventa possibile anche la cigo in deroga (a carico sempre degli stessi soldi);

non è più prevista la data del 20 maggio quale scadenza per la stipula degli accordi regionali da recepire in sede governativa entro il 15 giugno;

le durate possono arrivare ai 12 mesi, anche superando la data del 31 dicembre 2009;

le proroghe di ammortizzatori in deroga concessi nel 2008 sulla base della finanziaria 2008 sono anch'esse possibili fino a 12 mesi, e senza più prevedere i vincoli della riduzione del numero dei

lavoratori sospesi e dell'ammontare della misura di sostegno.

Gli unici effetti concreti positivi che si possono intravedere sono quelli relativi alle proroghe; per il resto, si tratta di aggiustamenti più di carattere estetico che pratico.

Requisiti soggettivi di accesso

Il **comma 6** stabilisce che per accedere agli ammortizzatori sociali in deroga i lavoratori devono essere in possesso dei requisiti di anzianità minimi definiti in 90 giorni per la cig (qui quasi si smentisce la possibilità di cigo in deroga, in quanto per la normale cigo non è richiesta una anzianità aziendale minima) e 12 mesi, di cui 6 di effettivo lavoro, per l'indennità di mobilità. Ai fini del calcolo dei 12 mesi per l'accesso all'indennità di mobilità, si tiene conto anche di eventuali periodi di lavoro svolti in regime di collaborazione in monocommittenza presso la stessa impresa ed a condizione che tali periodi abbiano dato luogo ad un compenso superiore ai 5mila euro.

Incentivi alle assunzioni

Il **comma 7** estende il sistema di incentivazioni alle assunzioni di lavoratori che fruiscono di ammortizzatori sociali in deroga da parte di imprese che non abbiano in corso l'utilizzo di cassa straordinaria; l'incentivo riguarda l'assunzione di lavoratori sospesi o licenziati per cessazione parziale o totale di attività o per procedura concorsuale, e consiste nel riconoscimento al nuovo datore di lavoro delle somme relative alle mensilità di ammortizzatore previste ma non ancora fruite.

Una tantum per i collaboratori

Il **comma 8** prevede per il solo anno 2009 l'aumento al 20% dell'indennità una tantum riconosciuta nei casi di fine lavoro ai collaboratori a progetto, alle stesse restrittive condizioni già stabilite dal comma 2, art. 19 della L. 2/2009:

- ✓ regime di monocommittenza
- ✓ aver lavorato nell'anno precedente un numero di mesi compreso tra 3 e 10
- ✓ aver percepito un compenso nell'anno precedente compreso tra 5001 e 13280 euro
- ✓ avere nell'anno in corso almeno 3 mesi di contributi nella gestione separata

Modifiche all'istituto della sospensione con ricorso all'indennità di disoccupazione

Con il **comma 9** vengono riviste le condizioni di applicabilità di detto istituto, superando di fatto la norma (che rimane peraltro in vigore) per la quale il ricorso agli ammortizzatori in deroga poteva avvenire solo dopo che fossero esauriti i 90 giorni di sospensione con ricorso all'indennità di disoccupazione, la quale a sua volta era condizionata all'integrazione del 20% da parte della bilateralità. Trasformando in legge quello che in precedenza era un semplice atto amministrativo, si stabilisce che, ove manchi (per una ragione qualsiasi) l'intervento integrativo degli enti bilaterali, il periodo dei 90 giorni si considera esaurito, e pertanto si può accedere direttamente alla cig in deroga; inoltre, per il biennio 2009-2010 in caso di ricorso alla sospensione dei 90 giorni va comunque garantito al lavoratore un trattamento pari alla cig in deroga attraverso una ulteriore integrazione da parte del Fondo per l'occupazione (e questo anche nel caso di lavoratore che possa accedere solo alla indennità di disoccupazione a requisiti ridotti).

Le modifiche sono parzialmente positive e risolvono alcuni dei pasticci introdotti con il DL 185/08 poi convertito con la legge 2/2009.

Nel caso della nostra regione, l'unica realtà per la quale rimarrebbe il vincolo all'utilizzo dei 90 giorni di sospensione è quella delle aziende artigiane associate all'ente bilaterale; tuttavia anche qui regna ancora una certa confusione, posto che le modalità attuative sono pur sempre demandate ad un decreto interministeriale di cui non c'è ancora traccia.

Modifiche al contratto di solidarietà di "tipo B"

Sempre il **comma 9** migliora la possibilità di ricorso a tale strumento attraverso:

- ✓ un significativo, anche se ancora insufficiente, incremento del finanziamento, che viene portato a 35 mln di euro (in precedenza era una vera miseria, 5 mln)
- ✓ la previsione di poter stipulare il CdS anche in assenza di una formale procedura di licenziamenti collettivi, ma semplicemente “.. *al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo*”.

Estensione del lavoro accessorio “a vouchers”

Ogni occasione è buona per proseguire nell'azione di smantellamento del diritto del lavoro: il **comma 12** riformula alcune parti della normativa sul lavoro accessorio, estendendo in generale la casistica in cui è possibile ricorrervi; la perla migliore è certamente la previsione di estendere alle “casalinghe” il lavoro accessorio in agricoltura.

Inoltre, in via sperimentale per il 2009, “..... *prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito*”; qui si parla ovviamente di tutta la platea dei lavoratori fruitori di qualunque ammortizzatore, compresi quelli ordinari. **Attenzione**, perché la norma prosegue dicendo che “L'Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio”: il risultato è che il lavoratore si può trovare con meno settimane di contributi figurativi, e la cosa può diventare rilevante soprattutto nei casi in cui non si sia distanti dal pensionamento.

La pericolosità di queste norme è stata già opportunamente sottolineata sia dalla nostra Confederazione sia unitariamente dalle categorie degli agroalimentaristi, per il forte rischio di sostituzione in agricoltura del lavoro stagionale tutelato sul piano contrattuale e previdenziale con il lavoro a vouchers, che di tutele non ne ha nessuna. Non sfugge inoltre che la possibilità di svolgere lavoro accessorio da parte dei cassaintegrati è una risposta assolutamente fuorviante alla legittima richiesta avanzata dalla Cgil di adeguare i massimali della cassa integrazione (e di tutti gli altri istituti di sostegno) in modo da ridurre l'enorme scarto che ormai esiste tra il nominale 80% del salario e la cifra effettivamente erogata.

Ulteriori novità introdotte nell'ambito del sistema degli ammortizzatori sociali con atti amministrativi

Nel corso delle ultime settimane sono stati emanati alcuni atti da parte di Ministero del Lavoro ed Inps che, pur non dando risposte accettabili alle legittime richieste che abbiamo avanzato (in primis, il raddoppio della cigo portando il limite a 52 settimane nel triennio, una modalità di calcolo delle settimane che tenga conto della effettiva percentuale di ore lavorative per le quali si è chiesta l'integrazione, l'innalzamento dei massimali), propongono una lettura più flessibile di alcune norme. Le più significative:

Circolare del Ministero del Lavoro 30 marzo 2009 n. 14/5251

Propone una lettura “attualizzata” del DM 31826 del 2002, il quale fissa i criteri per la concessione della cigs per crisi. In particolare il concetto di “evento improvviso ed imprevisto” introdotto dal suddetto DM viene reinterpretato nel senso di poterlo riferire “*non solo a puntuali fattispecie ascrivibili alla singola impresa, ma anche a tutte quelle situazioni emerse in ambito nazionale ed internazionale che comportino una ricaduta sui volumi produttivi dell'impresa o sui volumi di attività e di conseguenza sull'occupazione*”. In sostanza si dice che per poter chiedere la cigs per crisi non è necessario che l'impresa sia in crisi, cioè presentare i principali indicatori economici e finanziari di segno negativo o avere già ridotto l'occupazione, ma è sufficiente documentare le ricadute della situazione generale di crisi: è una sorta di prosecuzione con la cigs della cigo per contrazione temporanea di mercato.

Messaggio della Direzione generale Inps 27 marzo 2009 n. 6990

Propone una lettura più elastica del concetto di ripresa produttiva, ai fini di eventuali proroghe della cigo al termine di un periodo già fruito: in sostanza si afferma che la ripresa dell'attività produttiva può essere anche solo presunta al momento della richiesta, ma potrebbe poi anche nel concreto non verificarsi, senza che questo osti alla concessione di un nuovo periodo (ovviamente, sempre nel limite delle 52 settimane nel biennio mobile, dopodiché una nuova richiesta di cigo può essere presentata solo dopo che vi sia stata effettiva ripresa per almeno 12 mesi).

Si chiarisce inoltre che è del tutto ammissibile che un periodo di cigo sia seguito da uno di cigs, anche se non vi è stata ripresa di attività, essendo i presupposti e le motivazioni distinte per i due diversi istituti.

Circolare della Direzione generale dell'Inps 20 aprile 2009 n. 58

Partendo da una valutazione di eccezionalità della attuale situazione di crisi generalizzata, si forniscono indicazioni per un diverso sistema di calcolo della cigo fruita ai fini del computo delle 52 settimane nel biennio: si stabilisce che nel caso non vi sia una sospensione settimanale a zero ore, ma relativa solo ad alcuni giorni della settimana, occorre fare il calcolo di questi ultimi, ed una settimana si intenderà fruita ogni volta che si sommino 5 giorni (o 6 nel caso di orario distribuito su 6 giornate). Non ha invece rilevanza il fatto se la sospensione riguardi la totalità o solo una parte dell'attività produttiva.

Ad oggi (5 maggio) non è ancora sciolta la questione della decorrenza del nuovo sistema di calcolo, in particolare se questo sia già applicabile ai periodi di cigo in corso alla data di emanazione della circolare (come dovrebbe essere, vista la finalità della disposizione di consentire un migliore sfruttamento dello strumento della cigo).